

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE AUDIZIONE IN IVASS DEL 6 GIUGNO 2013

* * *

La scrivente Associazione, sorta nel 1995 con lo scopo di curare gli interessi dei brokers ed in genere degli intermediari di assicurazione e riassicurazione singoli o costituiti in società di dimensioni medie e piccole, che ormai conta un numero di 388 associati, è onorata di poter partecipare alla odierna audizione avanti a codesto Istituto di Vigilanza al fine di poter rappresentare la propria posizione e le proprie proposte in merito ai temi che, attualmente grazie anche agli ultimi interventi del Legislatore, sono destinati a coinvolgere maggiormente l'operatività ed il futuro della categoria da noi rappresentata.

A tal fine crediamo utile riepilogare, qui di seguito, i punti più qualificanti delle posizioni che l'Associazione ha avuto modo di esprimere in occasione delle ultime pubbliche consultazioni.

1. Iniziative a sostegno della libertà di collaborazione anche transfrontaliera tra intermediari assicurativi.

Animati dall'intento di promuovere il raggiungimento dei fondamentali obiettivi cui è ispirata la IMD I (Direttiva Europea sull'Intermediazione Assicurativa) - ossia quelli di: **i)** sviluppare l'offerta di prodotti a disposizione del cliente e nel contempo di **ii)** mantenere un elevato grado di protezione del cliente medesimo - ci siamo sempre battuti per promuovere una puntuale e corretta applicazione della predetta Direttiva all'interno del nostro ordinamento.

In quest'ottica, una volta consolidatisi orientamenti che tendevano a negare la possibilità per gli intermediari di prima fascia (iscritti alle Sezioni A, B, D del RUI) di collaborare direttamente fra loro, senza doversi cancellare dalle rispettive sezioni di appartenenza e farsi iscrivere nella sezione E, ci siamo anche rivolti alla Commissione Europea proponendo un ricorso per infrazione.

Questa iniziativa - giunta in un tempo in cui la Commissione stessa doveva procedere all'aggiornamento della IMD II - se non ha portato, da un lato, all'inizio della formale procedura di infrazione, dall'altro ha senza dubbio stimolato una interlocuzione tra la Commissione e l'ISVAP, che ha portato ad alcuni importanti chiarimenti oltre ad aver sensibilizzato lo stesso Istituto di Vigilanza rispetto alla delicatezza del problema.

A livello interno abbiamo partecipato ad alcune importanti audizioni proprio in tema di collaborazione tra intermediari in occasione della consultazione circa l'obbligo di confronto tra preventivi in materia di RCAuto.

Si comprende quindi come la nostra Associazione abbia salutato, con viva soddisfazione, l'emanazione dell'art. 22 del Decreto Crescita 2.0 nel quale viene consacrata formalmente la possibilità per gli intermediari di prima fascia, italiani e stranieri autorizzati ad operare in Italia, di collaborare tra loro senza restrizioni.

La nostra Associazione si è da subito attivata per elaborare linee guida per la negoziazione di accordi di collaborazione e, per tutto quanto detto, manifesta la propria disponibilità a partecipare ad eventuali incontri o consultazioni che codesto Istituto volesse promuovere.

2. Consultazione in merito al II Documento di AVCP circa le linee guida per la stipula di contratti di affidamento di servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa.

In merito al II Documento in consultazione di AVCP questa Associazione ha avuto modo di esprimere le proprie osservazioni riguardando i seguenti aspetti:

- a) si è preliminarmente rilevato che l'ottica da cui muoveva l'Autorità, circa il ruolo svolto dal broker nelle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, appariva alquanto distorta senza cogliere quello che è, o può essere, il contributo di orientamento nel mercato ed expertise che il broker fornisce alle pubbliche amministrazioni;
- b) si è inoltre fatto osservare che:
 - i. la circostanza che la struttura della remunerazione del broker consista nel riconoscimento di provvigioni, pagate dagli assicuratori in percentuale sui premi, non rende necessariamente incerta la misura della retribuzione del broker stesso in quanto tale misura ben può essere predeterminata nel bando;

- ii. la retribuzione mediante commissioni permette agli enti pubblici, così come ai privati, di fruire di consulenza sulla propria situazione di rischio anche senza l'obbligo di dover pagare tale intervento nel caso di mancata offerta da parte degli assicuratori;
- iii. la commissione del broker, quando le imprese agiscono tramite agenti, non fa lievitare l'entità del premio perché la commissione già calcolata ed inclusa nel premio viene ripartita tra l'agente ed il broker;
- iv. l'attività di intermediazione nei rapporti con gli enti pubblici non è affatto preclusa al broker, giacché i servizi da questo forniti non si limitano alla mera "messa in contatto" fra le parti, ma abbracciano la consulenza prodromica alla stesura dei bandi e l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi una volta stipulati;
- v. il compenso a provvigione sull'ammontare dei premi sembra essere, inoltre, il metodo più efficace per fornire un prezzo chiuso che comprenda anche la gestione dei contratti con il rischio a carico del broker nel caso in cui tale attività risulti più onerosa del previsto.

3. Consultazione sul Documento n. 2 IVASS del 19 marzo 2013 sulla Home Insurance.

Nell'ambito della consultazione sulle norme in tema di a Home Insurance, dopo aver apprezzato il fatto che codesto Istituto ha voluto esprimere il concetto che l'obbligo di fornire ai consumatori tutte le informazioni inerenti il contratto sul sito web delle Compagnie rappresenti un ulteriore strumento per rendere più agevole l'assistenza al cliente prestata anche dagli intermediari, la nostra Associazione richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- a) al fine di non creare disallineamenti tra le informazioni messe a disposizione del cliente e quelle che l'intermediario è in grado di fornire, si è chiesto che l'obbligo delle imprese di pubblicare sul sito le informazioni relative al contratto riguardi e scatti solo dopo la conclusione ed il perfezionamento del contratto stesso e delle successive modifiche mediante lo scambio di documenti firmati;
- b) onde evitare controversie originate dalla possibile discrepanza tra i documenti contrattuali effettivi e le risultanze pubblicate sul sito, si è suggerito di inserire la precisazione in base alla quale, in caso di discordanza prevalgono i dati che compaiono sui documenti contrattuali effettivamente in vigore;

- c) nel caso di contratti stipulati in forma collettiva, posto che sovente accade che il contatto con la clientela lo tenga l'intermediario, si è suggerito che, a discrezione degli intermediari, questi possano provvedere, in sostituzione dell'impresa, a creare sul proprio sito web un'area riservata a ciascun contraente consentendo a quest'ultimo la consultazione.

4. *Semplificazioni in materia di intermediazione di prodotti assicurativi danni – comma 15 bis art. 22 “Decreto Crescita 0.2.”*

Aderendo al cortese invito di codesta Autorità, questa Associazione ha espresso la propria iniziale posizione in merito alla rilevante questione della semplificazione degli adempimenti burocratici e materiali incombenti sulle imprese formulando i seguenti suggerimenti:

- a) partendo dal presupposto che tanto i requisiti di abilitazione dei soggetti, che chiedono di svolgere attività di intermediazione assicurativa, quanto le regole, che governano lo svolgimento materiale di detta attività, sono normati in maniera dettagliata e stringente, in funzione di assicurare una sempre maggior tutela dell'utente, abbiamo espresso il convincimento che, al fine di assicurare l'effettivo rispetto di tali regole, anziché aumentare gli adempimenti formali e burocratici si privilegiassero i controlli e le verifiche sul campo, onde orientare in concreto le condotte degli operatori;
- b) una volta condiviso il predetto presupposto si potranno eliminare quegli adempimenti formali privi di un impatto pratico rilevante o che si rivelino troppo facilmente eludibili mediante una firma in calce ad un modulo;
- c) procedendo in tal modo, si suggeriva di affrontare il problema operando in modo separato sulle diverse principali forme attraverso le quali l'intermediazione si svolge, ossia:
 - I. l'intermediazione mediante contatto diretto fra presenti, o scambio di comunicazioni, ma sempre nell'ambito di una interlocuzione fra le parti, che si può chiamare intermediazione di prodotti con metodi “Tradizionali”;
 - II. promozione e collocamento prodotti a distanza tramite sistemi di vendita automatizzati organizzati dal professionista.
 - III. distribuzione tramite internet o altri mezzi di comunicazione tramite web.

IV. distribuzione tramite contatto telefonico.

Il tutto non senza aver precisato che nelle ipotesi di promozione e collocamento a distanza, tramite sistemi di vendita automatizzati, si potrebbero elidere alcune delle pesanti e ridondanti incombenze previste dalla normativa specifica di settore, essendo doveroso ed anche sufficiente fare applicazione delle norme già stabilite dal Codice del Consumo per la commercializzazione a distanza di prodotti finanziari (mantenendo ovviamente le peculiarità stabilite in campo assicurativo per i call center ed altre norme di carattere generale dettate nel Regolamento 34 ISVAP).

Diversamente, quando il mezzo di comunicazione a distanza viene usato in modo simile alla posta - ossia per far conoscere le proposte, le accettazioni o altre comunicazioni tra persone assenti - debbono valere le norme sulla mera intermediazione a distanza le quali andrebbero significativamente "alleggerite".

Quanto ai dettagli dei suggerimenti proposti rimandiamo al nostro documento già a Vostre mani.

5. Contratto Base RC Auto.

Partecipando alle audizioni ed alla consultazione in materia di Contratto Base RC Auto, la nostra Associazione ha ritenuto di sollevare i seguenti rilievi:

- a) stante la necessità di evitare che la nuova normativa cada sotto le censure di chi veda nella iniziativa del Legislatore e quindi del Regolatore una non consentita limitazione della libertà negoziale, si è suggerito che nell'affrontare il problema del come e quanto regolare il "contratto base" si debba adottare un approccio restrittivo anziché estensivo, nel senso di suggerire la formulazione standard dei soli elementi prescritti dalle disposizioni dell'art. 22, anziché spingersi a prospettare la elaborazione standardizzata dell'intero clausolario della polizza RCA da imporre in via di imperio alle imprese operanti nel mercato;
- b) si è inoltre osservato che, secondo il dettato della legge, si sia autorizzati a ritenere che gli elementi fondamentali del contratto base, che debbano venir standardizzati, possano essere suddivisi in tre categorie:
 - i. quelli soggettivi;
 - ii. quelli oggettivi;
 - iii. quelli relativi a variabili eterogenee o a meccanismi destinati ad incidere in senso positivo o negativo sull'ammontare del premio;

Riguardo agli elementi soggettivi: si è segnalato che questi elementi variano da contraente a contraente e difficilmente possono essere preventivamente standardizzati.

Ciò però non precluderebbe la comparabilità dei contratti base, posto che simili dati soggettivi vengono richiesti preventivamente dalla quasi totalità delle compagnie, per cui il cliente potrà confrontare più offerte tutte basate sulla preventiva comunicazione di alcuni dati soggettivi necessari per esprimere il preventivo.

Riguardo agli elementi oggettivi: si è osservato che il contratto base, che non deve riguardare le coperture accessorie diverse dalla RC Auto, deve contenere:

- i. le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge;
- ii. l'indicazione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base.

In quest'ottica crediamo che la proposta assicurativa di base debba essere quella che descrive il prezzo di una garanzia nella quale non vengono contemplate rivalse nei confronti del conducente/assicurato; potranno poi venir sottratte dal premio globale le deduzioni derivanti dalla previsione o meno dei vari tipi di rivalsa; nel contempo, dovranno essere individuate le opzioni di ampliamento delle coperture applicabili al contratto base, da intendersi come quelle estensioni strettamente attinenti a tipologie di rischio connesse al fenomeno della circolazione (ad es. copertura RC Auto anche in aree private).

Si è inoltre suggerito che, in occasione della elaborazione del contenuto del "contratto base", si proponga di adottare definizioni uniformi e standard delle clausole comportanti l'applicazione di rivalse, riduzioni o aumenti di premio e di copertura; in questo modo, infatti, l'utente verrebbe senz'altro facilitato nella comparazione fra elementi analoghi presenti nelle diverse offerte.

Quanto alle variabili eterogenee: si è suggerito che esse possano essere descritte nel formulario in un campo libero da riempire da parte di ogni impresa a seconda delle opzioni che assistono il proprio contratto e con la specificazione di quale sarebbe la percentuale di riduzione o aumento del premio nelle opzioni considerate.

6. Formazione.

Allo stato attuale sussistono ancora dei dubbi circa l'obbligo per alcune figure, che coadiuvano gli intermediari assicurativi, di effettuare la formazione e l'aggiornamento professionale, ritenendosi che il Regolamento debba normativamente esplicitare se

tale obbligo riguardi, e in che termini, i dipendenti degli intermediari che svolgono attività meramente amministrative (quale a titolo esemplificativo la tenuta della contabilità).

A nostro parere tali soggetti dovrebbero essere esclusi da tale obbligo, poiché non svolgono attività di intermediazioni assicurativa.

Occorre chiarire e uniformare le modalità e il controllo della partecipazione, la fruizione ai corsi e l'attestazione del superamento del test finale, affinché la partecipazione ai corsi on-line, in modalità videoconferenza, possa ritenersi equipollente alla formazione e l'aggiornamento in aula, nonché individuare le procedure e le caratteristiche delle attività in autoapprendimento per la formazione e l'aggiornamento a distanza complementari all'aula e modalità equiparate.

Si suggerisce, poi, di predisporre un programma con le materie e gli argomenti da trattare, che valga come indice base, ciò al fine di consentire una formazione comune e completa, comprendendo

- i. oltre alle nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia assicurativa e la tutela del consumatore,
- ii. anche la trattazione delle nozioni circa la disciplina UE sull'intermediazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, la normativa antiriciclaggio ma anche le nozioni tecniche per rischi inquadrabili all'area di cliente corporate.

In riferimento ai requisiti dei soggetti formatori si ritiene che debba essere lasciata all'autonomia ed alla responsabilità degli associazioni/enti/imprese/società di formazione accertare il possesso in capo ai docenti delle conoscenze giuridiche, economiche, tecniche e fiscali nonché di una appropriata capacità didattica, acquisita in precedenti esperienze di insegnamento, ovvero altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.

A tal fine, si ritiene che la scelta dei soggetti sopra indicati potrebbe essere svolta sulla base di una serie di criteri guida, che potrebbero essere i seguenti:

- i. il conseguimento di un titolo di studio pari o superiore al diploma e
- ii. il conseguimento di una significativa esperienza didattica, quale a titolo esemplificativo:
 - ✓ aver tenuto relazioni o lezioni in master/convegni/seminari/ corsi, workshop negli ambiti giuridico, economico, tecnico assicurativo e fiscale;
 - ✓ oppure avere tenuto docenze in scuole superiori professionali e/o docenze universitarie negli ambiti di cui al punto 1) che precede;

- ✓ oppure aver svolto ricerche presso istituti quali università, fondazioni di ricerca, negli ambiti di cui al punto 1) che precede;
- ✓ oppure aver effettuato pubblicazioni in materia assicurativa su riviste specializzate (anche on-line), ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, negli ambiti di cui al punto 1) che precede.


Dovrebbe essere previsto un sistema di certificazione delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione/aggiornamento professionale, al fine di evitare un eccesso di burocratizzazione ed un aumento dei costi relativi all'organizzazione di tali corsi.

Qualora si dovesse ritenere necessario un preventivo accreditamento, sarebbe auspicabile che lo stesso attribuisse maggiore rilievo ai requisiti soggettivi dei docenti ed al contenuto dei programmi formativi, anziché, ad esempio, a certificazioni attestanti sistemi di gestione della qualità, attribuendo un ruolo di maggiore importanza alle associazioni di categoria, coadiuvate dall'IVASS.

Al fine di evitare che il test finale si riduca ad una mera formalità, sarebbe quindi opportuno che il Regolamento individuasse:

- i. il numero minimo di domande che ciascuna prova dovrebbe contenere;
- ii. le modalità per lo svolgimento del test on-line, anche con l'individuazione di una figura di Distance Learning Manager che avrebbe quale compito di accertare ed attestare il regolare svolgimento del test finale da parte del singolo soggetto.

Il Presidente ACB
Luigi Viganotti



IMD II - MIFID II - PRIIPS - EIOPA - DL 179/2012 - IVASS

Assemblea annuale 18/06/2013



**Idee per oggi..
e domani.. a Bruxelles**

Proposta di revisione IMD II

- Direttiva sull'intermediazione assicurativa 2002/92/EC (IMD “Directive on Insurance Mediation”) adottata il 9/12/2002
- gli stati membri avevano tempo sino al 15/1/2005 per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali.
- da noi come sappiamo ciò è avvenuto con ritardo: Codice delle Assicurazioni Private DLgs 7/92005, n. 209 e successivo regolamento attuativo ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
- Obiettivi principali della IMD:
 - rendere possibile agli intermediari assicurativi di offrire i propri servizi in ambito comunitario nella forma di libera prestazione di servizi (FOS “freedom of services”) o in stabilimento (FOE “freedom of establishment”) sulla base della registrazione nel proprio Paese d’origine
 - assicurare un alto livello di protezione al consumatore attraverso la qualificazione dell’intermediario che agisce in un’unica veste da esplicitare con precisi obblighi di informativa pre-contrattuale e contrattuale al Cliente

- La necessità di rivedere la the IMD era già stata programmata durante i lavori di implementazione da parte della Commissione europea (anni 2005-2008).
- Il risultato della “minima armonizzazione” voluta dalla IMD ha comportato la sua implementazione nei diversi Stati con significative differenze tra uno Stato ed un altro (nello scopo, nelle definizioni, nei requisiti di informativa,..) e c’era necessità di fare chiarezza anche da un punto di vista legale oltre che legislativo
- Inoltre le pratiche di “ gold-plating” sviluppate dai singoli Stati membri hanno creato non pochi ostacoli alla realizzazione dell’auspicato mercato unico per gli dell’intermediazione assicurativa.
- La Commissione UE ha poi dovuto tenere conto anche delle segnalazioni contenute in un report della specifica Commissione DG Competition on business insurance, che ha identificato possibili “conflitti di interesse” ed una certa carenza di “trasparenza” per quanto riguarda la remunerazione di alcuni intermediari

- 3/7/2012: la Commissione europea ha proposto una bozza di rivisitazione della IMD, (IMD II) unitamente a due altre proposte di Direttiva:
 - PRIPs (*Packaged Retail Investment Products* - Prodotti vita a contenuto finanziario)
 - UCITS (investimenti collettivi in titoli trasferibili - *Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities*)
con l'intenzione di raggiungere uno standard unico di comportamentoda parte di tutti gli intermediari e garantire la maggiore protezione possibile al Consumatore
- 1. La proposta sarà ora vagliata e discussa dai due legislatori UE, il Parlamento e il Consiglio dei Ministri, mentre la sua adozione è prevista per la fine del 2013 o l'inizio del 2014.
- 2. I lavori per le norme tecniche di attuazione delle diverse disposizioni dovrebbero iniziare subito dopo, con un'entrata in vigore prevista con ogni probabilità per il 2015 o l'inizio del 2016. La revisione della nuova direttiva avrà luogo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, dovrà tener conto dell'impatto delle norme in materia di trasparenza sulle piccole e medie imprese di intermediazione del ramo non vita

Peculiarità di alcuni aspetti di forte impatto sulla nostra attività

approfondimento a cura dell'Avv.to Galantini

- qualifica di Intermediari “dichiarati”, registrazione e requisiti professionali
- obbligo di comunicare la propria remunerazione prima della conclusione del contratto
- nuovi obblighi informativi relativi alla vendita e ai conflitti d’interesse (KID, Mifid)
- possibile divieto di ricevere remunerazioni dagli Assicuratori in caso di consulenza indipendente
- possibile divieto di ricevere commissioni per le polizze PRIPs, vita e danni.
- attività di intermediazione svolta dagli operatori diretti “direct writers”

Gli incontri dei prossimi giorni a Bruxelles..

- **IMD II proposal State of affairs - Interaction with PRIPs and MiFID II proposals:** Steve Ryan, Deputy Head of the Insurance and Pensions Unit, DG Internal Market and Services, European Commission
- **MiFID II proposal State of affairs Interaction with IMD II and PRIPs proposal:** Markus Ferber, Member of the European Parliament, MiFID II proposal Rapporteur, ECON
- **PRIPs proposal State of affairs - Interaction with IMD II and MiFID II proposals:** James Hopegood, Policy Analyst, Investment Funds Unit, DG Internal Market and Services, European Commission
- **ECON views on IMD II, MiFID II and PRIPs proposals:** Jean-Paul Gauz, Member of the European Parliament, ECON
- **EIOPA: current views on the IMD II negotiations/ Pieces of work EIOPA are currently and will be consulting on/ What issues EIOPA plans to tackle in the future, which are relevant to intermediaries?:** David Cowan, Principal Expert, Consumer Protection, EIOPA
- **Internal meetings - EU Committee IMD II, MiFID II, PRIPs proposals, insurance contract law, Mortgage Directive , Data protection proposed Regulation, EIOPA consultations, Solvency II, etc..**

AUDIZIONE IN IVASS del 6/6/2013

VARIE TEMATICHE AFFRONTATE DAI NOSTRI GRUPPI DI LAVORO

- **LIBERA COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI** iscritti alle Sezioni A, B, D del RUI
 - Art. 22 Decreto Crescita 2,0
- **AVCP linee guida per contratti di affidamento di servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa** (Avv.to Galantini)
 - Il ruolo svolto dal broker nelle procedure di affidamento ad evidenza pubblica consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di un contributo di orientamento nel mercato ed expertise
 - la remunerazione del broker mediante provvigioni, pagate dagli assicuratori in percentuale sui premi, non rende e incerta la misura della retribuzione del broker in quanto tale misura può essere predeterminata nel bando;
 - la retribuzione mediante commissioni permette agli enti pubblici, ed ai privati, di fruire di consulenza sulla propria situazione di rischio anche senza l'obbligo di dover pagare tale intervento nel caso di mancata offerta da parte degli assicuratori

- la commissione del broker, quando le imprese agiscono tramite agenti, non fa lievitare l'entità del premio perchè la commissione è già calcolata ed inclusa nel premio viene ripartita tra l'gente ed il broker
- L'attività di intermediazione nei rapporti con gli enti pubblici non è affatto preclusa al broker, giacchè i servizi da questo forniti non si limitano alla mera messa in contatto fra le parti, ma abbracciano la consulenza prodromica alla stesura dei bandi e l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi una volta stipulati;
- il compenso a provvigione sull'ammontare dei premi sembra essere, inoltre, il metodo più efficace per fornire un prezzo chiuso che comprenda anche la gestione dei contratti con il rischio a carico del broker nel caso in cui tale attività risulti più onerosa del previsto.

▪ HOME INSURANCE

- **Doc 2 IVASS pubblica consultazione** Obbligo di fornire ai consumatori tutte le informazioni inerenti il contratto sul sito web delle Compagnie per rendere più agevole l'assistenza al cliente prestata anche dagli intermediari
- al fine di non creare disallineamenti tra le informazioni messe a disposizione del cliente e quelle che l'intermediario è in grado di fornire, si è chiesto che l'obbligo delle imprese di pubblicare sul sito le informazioni relative al contratto scatti solo dopo la conclusione ed il perfezionamento del contratto stesso e delle successive modifiche mediante lo scambio di documenti firmati;

- onde evitare controversie originate dalla possibile discrepanza tra i documenti contrattuali effettivi e le risultanze pubblicate sul sito, si è suggerito di inserire una precisazione in base alla quale, in caso di discordanza prevalgono i dati che compaiono sui documenti contrattuali effettivamente in vigore;
- gli obblighi relativi alla home insurance non sostituiscono gli obblighi di comunicazione dell'informativa periodica disposti per legge o regolamento a carico delle Imprese
- nel caso di contratti stipulati in forma collettiva, le regole della home insurance sono indubbiamente molto gravose in termini organizzativi e di costi; non solo, ma accade sovente che le imprese non abbiano informazioni dettagliate ed in tempo reale circa lo stato delle adesioni; di contro gli intermediari, specie se indipendenti e senza nessun potere surrogatorio all'Impresa, non possono farsi carico (neanche facoltativamente) di oneri informativi che il Legislatore pone a carico dell'impresa: per questi motivi abbiamo suggerito che gli adempimenti di cui all'art.3 possano essere esperiti dall'Impresa in modalità asincrona (con aggiornamento cioè ad una certa data esplicitamente indicata) con la possibilità, quando il contatto con la clientela sia tenuto dall'Intermediario, che lo stesso, a sua discrezione, possa provvedere, in sostituzione dell'Impresa, a creare sul proprio sito web un'area riservata a ciascun contraente consentendone a quest'ultimo la consultazione.

- **SEMPLIFICAZIONI in materia di intermediazione di prodotti danni**
Art. 22 comma 15 bis) Decreto Crescita 2.0
(Avv.to Galantini)

- partendo dal presupposto che tanto i requisiti di abilitazione dei soggetti, che chiedono di svolgere attività di intermediazione assicurativa, quanto le regole, che governano lo svolgimento materiale di detta attività, sono normati in maniera dettagliata e stringente, in funzione di assicurare una sempre maggior tutela dell'utente, abbiamo espresso il convincimento che, al fine di assicurare l'effettivo rispetto di tali regole, anzichè aumentare gli adempimenti formali e burocratici si privilegiassero i controlli e le verifiche sul campo, onde orientare in concreto le condotte degli operatori;
- una volta condiviso il predetto presupposto si potranno eliminare quegli adempimenti formali privi di un impatto pratico rilevante o che si rivelino troppo facilmente eludibili mediante una firma in calce ad un modulo
- procedendo in tal modo, si è suggerito di affrontare il problema operando in modo separato sulle diverse principali forme attraverso le quali l'intermediazione si svolge, ossia:
 - l'intermediazione mediante contatto diretto fra presenti, o scambio di comunicazioni, ma sempre nell'ambito di una interlocuzione fra le parti, che si può chiamare intermediazione di prodotti con metodi "tradizionali"

- promozione e collocamento prodotti a distanza tramite sistemi di vendita automatizzati organizzati dal professionista.
 - distribuzione tramite internet o altri mezzi di comunicazione tramite web.
 - distribuzione tramite contatto telefonico.
- Il tutto non senza aver precisato che nelle ipotesi di promozione e collocamento a distanza, tramite sistemi di vendita automatizzati, si potrebbero elidere alcune delle pesanti e ridondanti incombenze previste dalla normativa specifica di settore, essendo doveroso ed anche sufficiente fare applicazione delle norme già stabilite dal Codice del Consumo per la commercializzazione a distanza di prodotti finanziari (mantenendo ovviamente le peculiarità stabilite in campo assicurativo per i call-center ed altre norme di carattere generale dettate nel Regolamento 34 ISVAP).
- diversamente, quando il mezzo di comunicazione a distanza viene usato in modo simile alla posta - ossia per far conoscere le proposte, le accettazioni o altre comunicazioni tra persone assenti - debbono valere le norme sulla mera intermediazione a distanza le quali andrebbero significativamente “alleggerite”

- **CONTRATTO BASE RC AUTO**
- si è suggerito che nell'affrontare il problema del come e quanto regolare il contratto base si debba adottare un approccio restrittivo anzichè estensivo, nel senso di suggerire la formulazione standard dei soli elementi prescritti dalle disposizioni dell'art. 22, anzichè spingersi a prospettare la elaborazione standardizzata dell'intero clausolario della polizza RCA da imporre in via di imperio alle imprese operanti nel mercato
- si è inoltre osservato che, secondo il dettato della legge, si sia autorizzati a ritenere che gli elementi fondamentali del contratto base, che debbano venir standardizzati, possano essere suddivisi in tre categorie:
 - **quelli soggettivi**; *questi elementi variano da contraente a contraente e difficilmente possono essere preventivamente standardizzati. Ciò però non precluderebbe la comparabilità dei contratti base, posto che simili dati soggettivi vengono richiesti preventivamente dalla quasi totalità delle compagnie, per cui il cliente potrà confrontare più offerte tutte basate sulla preventiva comunicazione di alcuni dati soggettivi necessari per esprimere il preventivo.*
 - **quelli oggettivi**; *il contratto base, non deve riguardare le coperture accessorie diverse dalla RC Auto, e deve contenere*
 - *le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge;*
 - *l'indicazione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base.*

- *abbiamo suggerito che la proposta assicurativa di base debba essere quella che descrive il prezzo di una garanzia nella quale non vengono contemplate rivalse nei confronti del conducente/assicurato; potranno poi venir sottratte dal premio globale le deduzioni derivanti dalla previsione o meno dei vari tipi di rivalsa; nel contempo, dovranno essere individuate le opzioni di ampliamento delle coperture applicabili al contratto base, da intendersi come quelle estensioni strettamente attinenti a tipologie di rischio connesse al fenomeno della circolazione (ad es. copertura RC Auto anche in aree private).*
- *si è inoltre suggerito che, in occasione della elaborazione del contenuto del contratto base, si proponga di adottare definizioni uniformi e standard delle clausole comportanti l'applicazione di rivalse, riduzioni o aumenti di premio e di copertura; in questo modo, infatti, l'utente verrebbe senz'altro facilitato nella comparazione fra elementi analoghi presenti nelle diverse offerte.*
- **quelli relativi a variabili eterogenee o a meccanismi destinati ad incidere in senso positivo o negativo sull'ammontare del premio; si è suggerito che esse possano essere descritte nel formulario in un campo libero da riempire da parte di ogni impresa a seconda delle opzioni che assistono il proprio contratto e con la specificazione di quale sarebbe la percentuale di riduzione o aumento del premio nelle opzioni considerate.**

- **REGOLAMENTO IN MATERIA DI STANDARD ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI E PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI**
- **ART. 22, COMMA 9, D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 (c.d. Decreto Sviluppo Bis)**
- **Soggetti tenuti all'Obbligo di Formazione e Aggiornamento**
- Sebbene sia pacifico che gli addetti interni all'attività di intermediazione e i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI siano obbligati, si ritiene che il Regolamento debba normativamente esplicitare se tale obbligo riguarda, e in che termini, i dipendenti degli intermediari che svolgono attività meramente amministrative (quale a titolo esemplificativo la tenuta della contabilità). A nostro parere tali soggetti dovrebbero essere esclusi da tale obbligo, poichè non svolgono attività di intermediazioni assicurativa.
- **Modalità di fruizione dei corsi: standard organizzativi e caratteristiche della formazione a distanza**
- allo stato attuale i corsi di formazione e aggiornamento, offerti dai vari enti/società/soggetti operanti nel mercato della formazione on-line, si differenziano notevolmente circa le modalità e il controllo della partecipazione, la fruizione del corso, l'attestazione del superamento del test finale. Occorre quindi chiarire e uniformare le modalità affinché la partecipazione ai corsi online in modalità videoconferenza possa ritenersi equipollente alla formazione e l'aggiornamento in aula, nonchè individuare le procedure e le caratteristiche delle attività in autoapprendimento per la formazione e l'aggiornamento a distanza complementari all'aula e modalità equiparate.

- **Contenuti dei prodotti formativi - definizione di un programma comune**
- i vari soggetti operanti nel settore non sono dotati di programmi didattici standardizzati per la formazione base degli addetti e dei collaboratori. Si suggerisce di predisporre un programma con le materie e gli argomenti da trattare, che valga come indice base, ciò al fine di consentire una formazione comune e completa.
- si ritiene che tale programma dovrebbe comprendere oltre alle nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia assicurativa e la tutela del consumatore, anche la trattazione delle nozioni circa la disciplina UE sull'intermediazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, la normativa antiriciclaggio ma anche le nozioni tecniche per rischi inquadrabili all'area di cliente corporate..
- **Requisiti dei soggetti formatori**
- si ritiene che debba essere lasciata all'autonomia ed alla responsabilità degli associazioni/enti/imprese/società di formazione accertare che i propri docenti siano in possesso delle conoscenze giuridiche, economiche, tecniche e fiscali nonché di una appropriata capacità didattica, acquisita in precedenti esperienze di insegnamento, ovvero altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.
- si ritiene che la scelta dei soggetti sopra indicati potrebbe essere svolta sulla base di una serie di criteri guida, che potrebbero essere i seguenti:

- il conseguimento di un titolo di studio pari o superiore al diploma
- il conseguimento di una significativa esperienza didattica, quale a titolo esemplificativo
 - 1. aver tenuto relazioni o lezioni in master/convegni/seminari/ corsi, workshop negli ambiti giuridico, economico, tecnico assicurativo e fiscale;
 - 2. oppure avere tenuto docenze in scuole superiori professionali e/o docenze universitarie negli ambiti di cui al punto 1 che precede;
 - 3. oppure aver svolto ricerche presso istituti quali università, fondazioni di ricerca negli ambiti di cui al punto 1) che precede;
 - 4. oppure aver effettuato pubblicazioni in materia assicurativa su riviste specializzate (anche on-line), ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati negli ambiti di cui al punto 1) che precede..
- si ritiene che non debba essere previsto un sistema di certificazione delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione/aggiornamento professionale, ciò al fine di evitare un eccesso di burocratizzazione ed un aumento dei costi relativi all'organizzazione di tali corsi (*il Codice delle Assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento professionale*)
- qualora l'Autorità dovesse ritenere necessario un preventivo accreditamento, sarebbe auspicabile - a nostro parere - che tale accreditamento attribuisse maggiore rilievo ai requisiti soggettivi dei docenti ed al contenuto dei programmi formativi, anzichè richiedere requisiti "formali" quali certificazioni attestanti sistemi di gestione della qualità.
- Sarebbe auspicabile, in riferimento al soggetto che procederebbe a rilasciare tale accreditamento, attribuire alle associazioni di categoria, coadiuvate dall'IVASS, un ruolo di maggiore importanza.

- **modalità di accertamento delle competenze acquisite - test di verifica**
- allo stato attuale i corsi di formazione e aggiornamento, offerti dai vari enti/società/soggetti operanti nel mercato, si differenziano notevolmente circa le modalità per l'accertamento delle competenze acquisite e lo svolgimento del test di verifica.
- Al fine di evitare che il test finale si riduca ad una mera formalità, sarebbe quindi opportuno che il Regolamento individuasse:
 - il numero minimo di domande che ciascuna prova dovrebbe contenere;
 - le modalità per lo svolgimento del test on-line, anche con l'individuazione di una figura di "*Distance Learning Manager*" che avrebbe quale compito di accertare ed attestare il regolare svolgimento del test finale da parte del singolo soggetto.



grazie per l'attenzione

Dott. Davide Vacher

Consigliere - Giunta Esecutiva

